



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N°185 del 6/12/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 21 novembre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA
Componenti: ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

13) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CLUB OLIMPICO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.43 SGS DEL 7/11/2019

(Gara: MASSIMINA – CLUB OLIMPICO ROMANO del 2/11/2019 – Campionato Allievi Under 16 Provinciali Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.160 del 22/11/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata la società; rileva:

la società Club Olimpico Romano proponeva reclamo avverso l'omologazione del risultato della gara in oggetto da parte del Giudice Sportivo in quanto alla gara avrebbe partecipato, nella squadra avversaria, un calciatore (Giudici Marco nato il 20/12/2005) che, alla data di svolgimento della gara (02/11/2019), non aveva compiuto il 14° anno di età. La Corte, letti attentamente gli atti, ritiene inammissibile il reclamo in quanto lo stesso, così come stabilito dal C.G.S., sarebbe dovuto essere presentato innanzi al Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi degli artt. 65, 66 e 76 del C.G.S., trasmettendo, altresì, gli atti alla Procura Federale, per quanto in motivazione.

La tassa reclamo va incamerata.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Carlo Calabria

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

**14) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ U.S.D. ARNARA AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL
CALCIATORE DI STEFANO ROBERTO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO
DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 LND DEL 7/11/2019
(Gara: TORRICE CALCIO – ARNARA del 3/11/2019 – Campionato Prima Categoria)**

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.160 del 22/11/2019

La reclamante ha impugnato le sanzioni comminate dal competente Giudice Sportivo e descritte in epigrafe lamentandone l'eccessività.

In particolare ha dedotto che il calciatore De Stefano non avrebbe messo in atto alcun gesto violento nei confronti di un avversario ma che si sarebbe trattato di un contatto fortuito; esclude inoltre che i propri sostenitori avrebbero lanciato degli oggetti in campo, tra cui sassi, bastoni e bottigliette piene d'acqua, ma che sul campo sarebbe arrivato solo la carcassa di un fumogeno, peraltro a distanza dai calciatori avversari che rientravano negli spogliatoi a fine gara.

Per quanto attiene all'ammenda a carico della società la decisione impugnata va confermata. L'Arbitro nel suo rapporto descrive minuziosamente i fatti e da conto di una situazione di grave tensione verificatasi al termine dell'incontro nonché il succedersi di grave intemperanze messe in atto dai sostenitori della reclamante anche se in capo avverso.

La pericolosità potenziale del lancio di oggetti in campo è elevata e merita quindi la sanzione concretamente irrogata.

La squalifica irrogata al calciatore De Stefano può essere invece lievemente attenuata in quanto il gesto compiuto nei confronti dell'avversario non pare essere connotato univocamente da violenza, stante la dinamica descritta e va anche considerato il clima di generale contestazione che aveva caratterizzato il finale dell'incontro.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale per il Lazio

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Di Stefano Roberto a 3 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

La tassa reclamo va restituita.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

15) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CAMPUS EUR 1960 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 800,00, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE GEMINIANI GABRIELE PER 2 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI NOTO FEDERICO E RANUCCI LUCA PER 2 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.135 LND DEL 6/11/2019 (Gara: CAMPUS EUR 1960 – FORMIA CALCIO A.S.D. del 3/11/2019 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.160 del 22/11/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe presentato dalla società A.S.D. Campus Eur 1960, con il quale chiedeva la riduzione della squalifica di giornate 1 ai calciatori Noto e Ranucci nonché all'allenatore Geminiani, nonché la riduzione dell'ammenda.

Esaminati gli atti ufficiali si precisa che, relativamente alle squalifiche dei tesserati, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S., il reclamo è inammissibile.

Mentre, relativamente all'ammenda nei confronti della società, esaminati gli atti, pur nella reiterazione degli atteggiamenti di accesa protesta da parte del pubblico, ovviamente da censurare adeguatamente, va rilevato che né gli Ufficiali di gara, né i calciatori sono stati colpiti od hanno subito altre conseguenze, e quindi si può addivenire ad una riduzione della sanzione nei termini di cui al dispositivo.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alle squalifiche a carico dell'allenatore Geminiani Gabriele e dei calciatori Noto Federico e Ranucci Luca, ai sensi dell'art.137 del C.G.S..

Di accogliere altresì il reclamo, riducendo l'ammenda ad Euro 400,00.

La tassa reclamo va restituita.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

16) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ A.S.D. S.S. PASSO CORESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BARBETTI PALTEMIO PER 10 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.123 LND DEL 30/10/2019 (Gara: VIS SUBIACO – S.S. PASSO CORESE del 27/10/2019 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.160 del 22/11/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

La società S.S. Passo Corese proponeva reclamo avverso la sanzione comminata al proprio calciatore Barbetti Paltemio per aver, all'atto dell'espulsione comminata dal direttore di gara rivolto a quest'ultima, donna, offese di natura sessista.

La società reclamante nel proprio scritto difensivo oltre a scusarsi per quanto accaduto, evidenziava che la natura delle offese che il proprio calciatore rivolgeva al direttore di gara non fossero di natura sessista ma riconducibili a offese e minacce generiche.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il referto arbitrale e il reclamo, ritiene che la natura delle offese e minacce pronunciate dal calciatore Barbetti seppure gravi, volgari, inaccettabili e peraltro ripetute non possano essere considerate di natura sessista ma equiparabili a medesime offese e minacce che vengono pronunciate nei confronti di arbitri di sesso maschile e pertanto devono essere punite secondo quanto stabilito dall'art. 9 e ss. C.G.S. e non dall'art. 28 comma 2 C.G.S.

La misura della sanzione comminata tiene conto dell'atteggiamento tenuto dal calciatore che ha ripetutamente, anche a fine gara, reiterato nelle minacce e nelle ingiurie verso il direttore di gara. Tutto ciò premesso

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Barbetti Paltemio a 4 gare. La tassa reclamo va restituita.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

19) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CITTA DI CAVE ACADEMY AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE GIOVANNETTI FABIO PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI NUHU ELTON PER 10 GARE E CHIALASTRI ALESSIO PER 1 GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.145 LND DEL 14/11/2019 (Gara: CITTA DI CAVE ACADEMY – REAL MONTEFORTINO del 10/11/2019 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.160 del 22/11/2019

La reclamante impugna le decisioni del Giudice Sportivo con le quali sono state comminate le sanzioni emarginate deducendo che, nelle circostanze descritte nel referto di gara non sarebbero mai state pronunciate le espressioni contenenti offese e discriminazione razziale nei confronti dell'Arbitro attribuite al pubblico di casa ed al calciatore Nuhu Elton.

Contesta altresì la sanzione irrogata al tecnico Giovannetti ed al calciatore Chialastri in quanto ingiuste.

Va innanzitutto rilevato che le squalifiche irrogate al tecnico ed al calciatore Chialastri non sono reclamabili in quanto inferiori al minimo previsto dall'articolo 137 comma 3 lettera a) e b) del CGS e, quindi, per quella parte il reclamo va dichiarato inammissibile.

Va invece respinto il reclamo relativo al calciatore Nuhu. Il contenuto del rapporto di gara è, come è noto, fonte di prova privilegiata, né emergono circostanze che portino a ritenere che, nella fattispecie, l'Arbitro possa essere incorso in un errore nell'individuazione dell'autore del comportamento fortemente offensivo e discriminatorio, né che possa aver equivocato sul contenuto delle espressioni a lui rivolte.

L'episodio si è infatti verificato a seguito dell'espulsione del calciatore Nuhu per aver rivolto frase offensiva all'Arbitro ed in reazione alla notifica del provvedimento, quanto ovviamente l'Arbitro ed il calciatore si trovavano a brevissima distanza ed isolati rispetto agli altri calciatori.

L'articolo 28 comma 2 del CGS commina per tale violazione la sanzione a carico del calciatore di almeno 10 giornate di squalifica che, secondo la interpretazione più aderente al testo, non è suscettibile di attenuazione in nessun caso.

L'ammenda a carico della società può essere invece ridotta entro limiti più congrui considerando la estemporaneità e la limitazione temporale, nel corso della gara, del comportamento del pubblico da sanzionare.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale del Lazio

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alle squalifiche a carico dell'allenatore Giovannetti Fabio e del calciatore Chialastri Alessio, ai sensi dell'art.137 del C.G.S..

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad Euro 200,00, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

La tassa reclamo va restituita.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 28 novembre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, GISELDA TORELLA,
LIVIO ZACCAGNINI

23) RECLAMO PROMOSSO DAL CALCIATORE ROMANO ANDREA (A.S.D. REAL TOLFA 2004) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/10/2023 CON APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DISPOSTE DALLA F.I.G.C. CON IL C.U. N°104 DEL 17/12/2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.21 LND DEL 7/11/2019 (Gara: PROCENO – REAL TOLFA 2004 del 2/11/2019 – Campionato Terza Categoria Viterbo)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.173 del 29/11/2019

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini personalmente il tesserato contesta la decisione impugnata invocando l'annullamento integrale o quantomeno la riduzione della sanzione. Deduce che nella concitazione creatasi per le vibranti proteste della sua squadra per la concessione di un calcio di rigore a sfavore nei minuti di recupero del secondo tempo, l'Arbitro deve essere incorso in un errore di persona nell'individuare come l'autore del gesto violento subito tra i calciatori che lo attorniavano. Aggiunge che l'Arbitro precisa di essere stato colpito da tergo e quindi appare impossibile che nel naturale movimento in avanti lo abbia inavvertitamente colpito con una manata al volto come riportato sempre nel referto, in quanto, in quel caso, doveva essere davanti al direttore di gara e non dietro. In via subordinata rileva come la sanzione irrogata sia eccessiva e sparametrata rispetto a precedenti costanti in materia. Il reclamo è fondato quanto alla misura della squalifica. Infatti non vi può essere dubbio sull'individuazione del gesto violento operata dall'Arbitro che è puntuale nella ricostruzione dei fatti e, del resto, lo stesso reclamante conferma di aver avuto un confronto frontale con l'Arbitro da distanza assai ravvicinata. Quanto alla sanzione, invece, rivelato che il referto di Pronto Soccorso prodotto con il rapporto arbitrale non riporta all'esame obiettivo lesioni visibili e quindi non ci si trova nel caso previsto dall'articolo 11bis n. 4 CGS, la sanzione può essere contenuta nel minimo edittale previsto dal comma 2 della stessa disposizione. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale del Lazio

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Romano Andrea al 31/10/2020, mantenendo altresì l'applicazione delle misure amministrative disposte dalla F.I.G.C. con il C.U. n°104 del 17/12/2014.

La tassa reclamo va restituita.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 6 dicembre 2019

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli